

REGOLAMENTO (CE) N. 417/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1996

che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, le modalità d'applicazione relative ai contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto l'apertura, per il primo semestre 1996, di contingenti tariffari per le carni bovine;

considerando che il regolamento (CE) n. 1942/95 della Commissione, del 4 agosto 1995, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, le modalità d'applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine contemplati dagli accordi europei tra le Comunità ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95⁽³⁾, ha previsto le modalità d'applicazione relative all'importazione di taluni quantitativi di carni bovine; che, in virtù del regolamento (CE) n. 3066/95 sono stati aumentati, per il primo semestre 1996, i quantitativi previsti per la Polonia e l'Ungheria; che è pertanto opportuno stabilire le modalità d'applicazione relative a tali quantitativi supplementari pur rispettando rigorosamente il regime d'importazione già previsto dal regolamento (CE) n. 1942/95;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime in questione preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, eventualmente in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti

agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁵⁾, e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3066/95, possono essere importate:

- 750 t di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, originarie della Polonia;
- 275 t di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Ungheria;
- 220 t di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 o 1602 50 39, originari della Polonia;

2. Per le carni il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Per i prodotti trasformati il dazio doganale ad valorem è fissato al 13 %.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro inte-

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 30.

(3) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 28.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(6) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(7) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.